

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2023, n. 1452

Approvazione schema di Regolamento recante norme per la disciplina dell'assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti/amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dai titolari di P.O., confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, dall'Avvocato Coordinatore e condivisa dal Dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

L'art. 18 del D.L. 25.03.1997 n. 67, recante «*Rimborso delle spese di patrocinio legale*», stabilisce al comma 1 che *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.”*

L'art. 16 della Legge Regionale 12.04.2000 n. 9 dispone che *“Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione”*.

In materia di responsabilità erariale, l'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 26.8.2016 n. 174, recante il Codice di giustizia contabile adottato ex art. 20 della legge delega 7.8.2015 n. 124, prevede che *“Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”*.

La disciplina del patrocinio legale è altresì contenuta nell'art. 12 del CCNL 12.02.2002 dell'Area della dirigenza del comparto delle Regioni e nell'art. 59 del CCNL 16.11.2022 del personale del comparto Funzioni Locali, che ha potenziato la tutela rivisitando la previgente disciplina contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000.

Nel solco delle disposizioni richiamate e in attuazione del principio di immedesimazione organica di cui all'art. 28 della Costituzione - in forza del quale gli atti compiuti dai dipendenti e dagli amministratori nell'espletamento delle competenze loro demandate sono imputati direttamente all'Amministrazione di appartenenza -, in presenza dei presupposti di legge, l'assistenza legale viene loro assicurata nella forma del patrocinio diretto (facoltà di avvalersi di un legale indicato dalla P.A.) ovvero nella forma del patrocinio indiretto (facoltà di farsi assistere da un proprio legale di fiducia con conseguente rimborso degli oneri a carico dell'ente).

Ritenuto che:

L'articolata disciplina del patrocinio legale impone un intervento regolamentare che, nel rispetto degli istituti giuridici richiamati, fornisca le direttive per l'accesso al beneficio legale nelle forme dell'assunzione

diretta o indiretta e tracci il relativo percorso procedimentale nell'ottica di proficua collaborazione tra gli uffici competenti in materia.

Considerato che:

Con nota AOO_024/PROT/06/12/2022/0011445 questa Avvocatura ha trasmesso al Dipartimento Personale e Organizzazione bozza del testo regolamentare per ogni modifica ritenuta opportuna, al fine dell'adozione congiunta della relativa proposta di deliberazione.

Con nota AOO_106/PROT/21/04/2023/0005642 la Sezione Personale ha proposto alcune integrazioni e, a seguito delle osservazioni formulate da questa Avvocatura (pec del 27.04.2023), il regolamento ha riportato il parere favorevole del Dirigente della Sezione Personale (pec del 4.05.2023) che, a tal fine, sottoscrive la presente deliberazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- *diretto*
- *indiretto*
- X *neutro*
- *non rilevato*

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa per i patrocini legali è prevista annualmente nel bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'organo politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile, allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di disporre che lo schema di Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della Giunta, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.
3. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del Regolamento.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Titolare di P.O.

Valeria Massari

Il Titolare di P.O.

Enrica Messineo

Il Dirigente della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura

Raffaele Landinetti

L'Avvocato Coordinatore

Rossana Lanza

Il Dirigente della Sezione Personale

Nicola Paladino

Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dai titolari di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura, dall'Avvocato Coordinatore, dal Dirigente della Sezione Personale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile, allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di disporre che lo schema di Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della Giunta, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.

3. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del Regolamento.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

All. 1

Schema di Regolamento per la disciplina dell'assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 16 della L.R. 12.04.2000 n. 9 e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili al personale del comparto e all'area della dirigenza Funzioni Locali, i presupposti oggettivi e soggettivi, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio ovvero all'esercizio del mandato, a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'Ente.
2. La tutela legale per i dipendenti e gli amministratori è riconosciuta mediante l'assunzione da parte dell'Ente degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento di cui al comma 1, ovvero per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. Il patrocinio legale è garantito altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché agli amministratori dell'Ente che vengano coinvolti in procedimenti per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio ovvero connessi all'esercizio del mandato. A titolo meramente esemplificativo, non si applica, ai soggetti esterni non legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Regione Puglia, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, anche di rilevanza statutaria.
2. L'assunzione o il rimborso degli oneri di difesa può essere disposto anche in favore dei dipendenti cessati dal servizio purché il procedimento giudiziario riguardi attività svolte durante il periodo di servizio presso l'Ente, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso.
3. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli che seguono, per ogni grado e fase del procedimento giudiziario, sempreché non sussista conflitto di interessi, nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tali fattispecie il patrocinio legale è concesso anche nei casi in cui inizialmente non sia stato possibile applicare al dipendente o all'amministratore l'articolo 6, comma 1 per presunto conflitto di interessi con l'Amministrazione, anche solo potenziale.

Art. 3

Presupposti

1. Il patrocinio legale spetta al ricorrere dei seguenti presupposti, che devono sussistere congiuntamente:
 - a) un rapporto organico di servizio a tempo indeterminato o determinato per i dipendenti e, per gli amministratori, un rapporto di mandato;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio ovvero con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza o altro provvedimento giudiziario definitivo che escluda la responsabilità del dipendente o dell'amministratore in ordine ai fatti contestati;
 - d) in ipotesi di sentenza penale, l'accertamento dell'assenza di responsabilità deve sussistere anche quando sia stato applicato l'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale;
 - e) assenza del conflitto di interessi con l'Ente;
 - f) per i dipendenti, il fatto e/o atto oggetto del procedimento giudiziario non deve rilevare sotto il profilo disciplinare e, nel caso di apertura del procedimento disciplinare, lo stesso deve essersi concluso con l'archiviazione e con l'accertamento della mancanza di responsabilità disciplinare.

Art. 4

Conflitto di interessi

1. Sussiste conflitto di interessi quando dal procedimento emergono condotte contrarie o inconciliabili con il perseguimento dei fini pubblici istituzionali perseguiti dall'Ente.
2. Il conflitto di interesse deve ritenersi sussistente, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) in caso di attivazione di un procedimento giudiziario da parte del dipendente o dell'amministratore contro l'Amministrazione o di quest'ultima nei confronti del dipendente o dell'amministratore; la costituzione dell'Ente quale parte civile nei giudizi penali non integra *ex se* l'ipotesi del conflitto di interesse, che va valutato caso per caso;
 - b) quando il fatto e/o l'atto contestato sia rilevante disciplinarmente, a prescindere dal rapporto tra procedimento giudiziale e procedimento disciplinare e quest'ultimo si concluda con l'irrogazione della relativa sanzione, attestato dalla competente Sezione Personale;
 - c) quando il fatto e/o l'atto oggetto del procedimento giurisdizionale integri una condotta, anche omissiva, contraria ai doveri d'ufficio, a prescindere dall'esito favorevole del procedimento stesso.
3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, risulti destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse e sia accertata l'esclusione di qualsiasi addebito in capo al dipendente.
4. Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per conflitto di interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti l'insussistenza del conflitto di interessi e la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, è ammesso al rimborso delle spese con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 5

Esclusioni

1. L'omessa preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, dell'esistenza del procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile in cui è coinvolto il dipendente o l'amministratore e del nominativo del legale di fiducia prescelto, preclude, in ogni caso, l'assunzione o il rimborso degli oneri di difesa.
2. È escluso il patrocinio legale per i dipendenti e gli amministratori che siano beneficiari della polizza assicurativa di cui all'articolo 58, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali, o di future analoghe norme contrattuali o che comunque siano beneficiari di una polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti istituzionali.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Art.6

Procedimento di assunzione degli oneri di patrocinio legale

1. Il dipendente o l'amministratore, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria, deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata all'Avvocatura regionale, alla Sezione Personale e alla Sezione di appartenenza l'apertura del procedimento e il nominativo del legale di fiducia. L'intero procedimento si svolge nel rispetto delle norme vigenti poste a tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il dipendente o l'amministratore può chiedere che l'Ente assuma a proprio carico gli oneri di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici per tutti i gradi di giudizio, manifestando la volontà di farsi assistere dal legale indicato dall'Amministrazione, con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico; il legale è individuato mediante estrazione a sorte dall'Elenco degli avvocati esterni tenuto dall'Avvocatura regionale, in relazione alla materia e al foro di competenza. Qualora il dipendente o l'amministratore intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Ente, i relativi oneri restano interamente a suo esclusivo carico.
3. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, il dipendente o l'amministratore che intenda essere ammesso al patrocinio legale con un proprio difensore e con oneri a suo carico, salvo rimborso, sempre che non sussista conflitto di interesse con l'Amministrazione, deve contestualmente farne richiesta scritta all'Avvocatura regionale, alla Sezione Personale e alla Sezione di appartenenza. La richiesta deve essere corredata da:
 - copia dell'atto giudiziario ed ogni altra documentazione relativa al procedimento medesimo;
 - indicazione del nominativo del difensore prescelto e preventivo di parcella;
 - dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - dichiarazione dell'istante, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000, di non aver stipulato o di non essere beneficiario di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione.
4. L'Avvocatura comunica la presa in carico della richiesta nei successivi sette giorni.
5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, nonché di provvedimento dal quale emergano profili di responsabilità del dipendente o dell'amministratore, di conflitto di interessi ovvero di responsabilità disciplinare, l'Ente ripeterà dal dipendente o dall'amministratore ammesso al patrocinio tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
6. Nel caso in cui intervenga successivamente una sentenza di condanna dal dipendente o dall'amministratore a seguito della riapertura del procedimento penale nei suoi confronti per i medesimi fatti contestati, l'Amministrazione regionale – avutane notizia – ripete quanto abbia in precedenza corrisposto a titolo di patrocinio legale.

Art. 7

Procedimento di rimborso degli oneri di patrocinio legale

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento, il dipendente o l'amministratore che intenda essere ammesso al rimborso degli oneri di patrocinio legale deve presentare istanza all'Avvocatura Regionale e alla Sezione Personale a mezzo posta elettronica certificata, corredata da:
 - a) copia del provvedimento giudiziario definitivo;
 - b) la fattura quietanzata dal difensore di fiducia e dall'eventuale consulente di parte nominato nel procedimento o, in alternativa, motivata istanza di anticipazione e differimento della presentazione della fattura quietanzata;
 - c) la parcella con indicazione distinta del compenso per le diverse fasi del giudizio, dalla quale si evinca l'attività difensiva svolta e i parametri di quantificazione applicati.

2. L'istanza di rimborso deve contenere altresì dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere beneficiario della polizza assicurativa di cui all'art. 58 comma 6 del CCNL 16.11.2022 o di successiva analoga norma contrattuale o comunque di una polizza assicurativa stipulata per la copertura dei medesimi rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei propri compiti istituzionali.
3. La Sezione Personale comunica all'Avvocatura regionale l'esistenza o l'assenza nei confronti del richiedente di procedimento e di provvedimento disciplinare per fatti e atti connessi alla istanza di patrocinio legale.
4. All'esito dell'istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del patrocinio legale, ed in assenza di procedimento disciplinare in corso o di sanzione, l'Avvocato Coordinatore esprime il nulla osta all'accoglimento dell'istanza, nei limiti previsti dalla vigente normativa nonché dagli atti regolamentari dell'Ente.
5. A seguito del nulla osta espresso dall'Avvocato Coordinatore, la Sezione Amministrativa dell'Avvocatura verifica e determina l'importo effettivamente riconoscibile a titolo di rimborso, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 8.

Art. 8

Limiti di rimborsabilità

1. A norma dell'articolo 16, comma 2, L.R. 12.04.2000 n. 9, anche nelle ipotesi di patrocinio prestato da più difensori non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori al compenso spettante per un unico difensore.
2. L'importo liquidabile in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali è determinato dalla Sezione Amministrativa, applicando i medesimi criteri *ratione temporis* utilizzati per la quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati officiati dalla Regione Puglia.
3. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale, con assunzione diretta dei relativi oneri a carico della Regione, costituiscono credito di quest'ultima che a tal fine provvede, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive; le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi sono invece detratte dal *quantum* rimborsabile.
4. Nel caso di cui al comma 3, per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale con maggiorazione degli interessi mediante prelievo diretto sullo stipendio.

Art. 9

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa da parte della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente e sulla intranet regionale.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
AVV	DEL	2023	119	07.08.2023

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE O DEL RIMBORSO DEGLI ONERI DI DIFESA IN FAVORE DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI DELLA REGIONE PUGLIA COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA/CONTABILE.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE

Dirigente

D.SSA REG



Elisabetta Vassiti
07.08.2023
15:16:32
GMT+01:00

